

ATTO DI FUSIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 duemiladiciannove addì 16 sedici del mese di ottobre.

In Milano, nel mio studio in Piazza Paolo Ferrari n. 8

Avanti a me Dott. FRANCESCO GUASTI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i Signori:

- CLAUDIO BONDARDO nato a Verona il 23 marzo 1968, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico ed in rappresentanza della Società

**"M&CL S.p.A."**

con sede in Torino, Via Valeggio n. 41, capitale sociale di euro 50.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 12089280015, Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di M&C S.p.A., autorizzato a questo atto a risultanza del verbale di assemblea straordinaria a mio rogito in data 21 maggio 2019 n. 42929/15337 di Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 1 in data 22 maggio 2019 al n. 17359 Serie IT;

- CINZIA ARNABOLDI nata a Como il 4 gennaio 1977, domiciliata per la carica presso la sede della Società di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore ed in rappresentanza della Società

**"M&C S.p.A."**

con sede in Torino, Via Valeggio n. 41, capitale sociale di euro 30.339.804, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09187080016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di PER S.p.A., autorizzata a questo atto a risultanza del verbale di assemblea straordinaria a mio rogito in data 21 maggio 2019 n. 42930/15338 di Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 1 in data 22 maggio 2019 al n. 17360 Serie IT.

Detti Signori, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premettono

- che a risultanza dei citati verbali di assemblea le suddette Società hanno approvato il progetto di fusione inversa mediante incorporazione della seconda nella prima;

- che le suddette deliberazioni vennero iscritte a sensi di legge presso il Registro delle Imprese di Torino entrambe in data 27 maggio 2019;

- che essendo trascorso il termine di cui all'art. 2503 C.C. senza che sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, si intende dare corso alla fusione ai sensi dell'art. 2504 C.C.;

- che con verbale a rogito Notaio Francesco Guasti di Milano in data 11 settembre 2019 n. 43265/15544 di Rep, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano I in data 13 settembre 2019 al n. 23180 Serie IT, iscritto al Registro delle Imprese di Torino il 19 settembre 2019, la Società M&CL S.p.A., tenuto conto:

(i) dell'avvenuto recesso da M&C S.p.A. per n. 56.502.705 azioni da parte di soci che non hanno concorso alla delibera di approvazione del progetto di fusione e al fine di dar corso al concambio di fusione;

(ii) che ad esito della procedura di offerta in opzione e di prelazione di dette azioni sono stati esercitati diritti di opzione e prelazione per n. 93.881 azioni e che le n. 56.408.824 azioni ordinarie residue, oggetto di recesso, verranno alla data di efficacia della fusione rimborsate da M&CL S.p.A. ai sensi di legge,

ha deliberato con effetto dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di M&C S.p.A.:

- a) di frazionare le n. 50 azioni ordinarie prive di valore nominale costituenti l'intero capitale sociale di euro 50.000 in n. 350.996.420 azioni, modificando conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale,
- b) di sciogliere anticipatamente la Società e di metterla in liquidazione, nominando un solo liquidatore in persona del Dr. GIOVANNI CANETTA ROEDER nato a Milano il 15 ottobre 1971 e confermando a Sindaci della liquidazione i Sindaci effettivi e supplenti in carica.

Ciò premesso e confermato

le parti costituite stipulano quanto segue:

1) le Società "M&CL S.p.A." e "M&C S.p.A." si dichiarano fuse mediante incorporazione della seconda nella prima e ciò con effetto dall'8 novembre 2019.

Conseguentemente da tale data tutti i diritti ed attività della Società "M&C S.p.A." si trasferiranno per effetto della presente fusione nella "M&CL S.p.A." che subentrerà in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società incorporata ed in tutti i suoi diritti, ragioni, obblighi ed impegni di qualsiasi natura.

2) Poiché l'intero capitale della Società incorporante si trova interamente nel portafoglio della Società incorporata, la fusione darà luogo ad un concambio alla pari tra le azioni della Società incorporante e le azioni della Società incorporata senza conguagli in denaro.

Con effetto dall'8 novembre 2019:

- le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di M&CL S.p.A. possedute da M&C S.p.A. verranno annullate;
- tutte le n. 350.996.420 (trecentocinquanta milioni novecentonovantaseimila quattrocentoventi) azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di M&CL S.p.A. (post fusione) saranno direttamente assegnate ai soci di M&C S.p.A. in misura identica al numero di azioni di M&C S.p.A. precedentemente possedute da ciascun socio;
- il capitale sociale di M&CL S.p.A. resterà invariato; pertanto il patrimonio netto dell'incorporata andrà a costituire apposita riserva di patrimonio netto nell'incorporante, al netto delle azioni oggetto di recesso da rimborsare.

3) In conformità a quanto previsto dal progetto di fusione, le parti danno atto che le operazioni della Società incorporata verranno imputate al bilancio della Società incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2019 e ciò anche ai sensi dell'art. 172, comma 9, del T.U.I.R..

4) Dall'8 novembre 2019 cesseranno dalle rispettive cariche e funzioni sociali gli Amministratori ed i Sindaci della Società incorporata.

5) Si intendono trasferiti a titolo universale per effetto del presente atto di fusione a favore della Società incorporante tutti i cespiti attivi e passivi della Società incorporata, diritti reali, ragioni, azioni, servitù attive e passive, depositi e rapporti contrattuali con terzi, senza eccezioni, ivi compreso il diritto alla denominazione sociale.

6) La rappresentanza della Società incorporata nell'autorizzare i trapassi di intestazione e le trascrizioni dipendenti da questo atto, esonera ad abbondanza i competenti Uffici da ogni responsabilità.

La Società incorporante è inoltre autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica e formalità allo scopo di farsi riconoscere come titolare di ogni cespite, attività patrimoniale e rapporto contrattuale della Società incorporata, sia nei confronti dei privati che di qualsiasi pubblica amministrazione od ufficio.

7) Il Componente CLAUDIO BONDARDO dà atto che, con effetto dalla data di efficacia della presente fusione, ha pieno corso la deliberazione di assemblea straordinaria in data 11 settembre 2019 di cui al citato verbale a mio rogito n.

43265/15544 di Rep., con la quale la Società "M&CL S.p.A." deliberava, tra l'altro:

- di frazionare le n. 50 azioni ordinarie prive di valore nominale costituenti l'intero capitale sociale di euro 50.000 in n. 350.996.420 azioni, modificando conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale,
- di sciogliere anticipatamente la Società e di metterla in liquidazione, nominando un solo liquidatore in persona del Dr. GIOVANNI CANETTA ROEDER nato a Milano il 15 ottobre 1971 e confermando a Sindaci della liquidazione i Sindaci effettivi e supplenti in carica.

Ai fini di cui sopra, il Componente CLAUDIO BONDARDO mi esibisce il testo aggiornato dello statuto sociale all'art. 5 della Società incorporante che, invariato in tutto il resto, firmato dai Componenti con me Notaio, si allega al presente atto sotto **la lettera A**.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai Componenti che, approvandolo e confermandolo, lo firmano con me Notaio in fine ed a margine dell'altro foglio alle ore 12 dodici; omissa la lettura dell'allegato per espressa volontà dei Componenti.

Consta di due fogli scritti per cinque intere facciate da persone di mia fiducia.

- f) Claudio Bondardo
- f) Cinzia Arnaboldi
- f) Francesco Guasti

\* \* \* \* \*

ALLEGATO A AL N. 43384 DI REP.

N. 15625 PROGR.

STATUTO

#### **Articolo 1 – Denominazione**

E' costituita una Società per azioni con la denominazione "M&CL S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

#### **Articolo 2 – Sede**

La sede della Società è in Torino.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

#### **Articolo 3 – Oggetto**

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- l'assunzione sia diretta sia indiretta di partecipazioni in altre società o enti, italiani o esteri, quotati o non quotati; il finanziamento ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società o enti nei quali partecipa;
- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società di capitali facenti parte del Gruppo di appartenenza;
- l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione e il collocamento di azioni, obbligazioni, quote di organismi collettivi di investimento e qualsivoglia ulteriore strumento finanziario, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati, quotati o non quotati, così come individuati in base alle norme di Legge e/o di regolamento pro tempore vigenti;
- la fornitura di servizi amministrativi e commerciali in genere, di assistenza tecnica, commerciale e industriale alle imprese partecipate, la realizzazione di studi e ricerche di mercato anche per conto terzi, con esclusione di qualsiasi attività di natura professionale.

La Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni operazione indu-

storiale, commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo sociale ivi comprese quelle comunque ad esse collegate sotto il profilo sia produttivo che finanziario, nonché quelle relative alla commercializzazione, al noleggio, alla pubblicità e alla diffusione dei prodotti dei vari settori interessati, siano essi beni di consumo, macchine, attrezzature o impianti.

La Società potrà inoltre procedere all'acquisto, alla vendita, alla permuta e, in genere, alla gestione e alla conduzione di immobili; potrà stipulare o assumere mutui fondiari o ipotecari; essa potrà altresì prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia reali sia personali nel rispetto delle normative pro-tempore vigenti.

La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore.

E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di Legge, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.

#### **Articolo 4 – Durata della Società**

La durata della Società è stabilita a tutto il 31 dicembre 2050.

Potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'Assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.

#### **Articolo 5 – Capitale**

Il capitale sociale è determinato in Euro 50.000 (cinquantamila) ed è suddiviso in n. 350.996.420 (trecentocinquantamila novecentonovantaseimila quattrocentoventi) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni ordinarie sono nominative e sono rappresentate da certificati azionari.

Il trasferimento delle azioni è libero; i certificati azionari possono circolare tramite prima girata, dovendo successivamente tutti i certificati essere intestati all'azionista avente diritto. Il primo giratario deve presentare il certificato alla Società che provvede all'annullamento del medesimo e all'emissione di un nuovo certificato intestato al giratario.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna e il diritto ad una parte proporzionale degli utili cui sia stata deliberata la distribuzione e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

#### **Articolo 6 – Obbligazioni**

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di Legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni ordinarie è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 7 – Assemblea**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### **Articolo 8 – Convocazione**

L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove, in Italia, mediante la pubblicazione dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure su uno a scelta dei seguenti quotidiani: "La Stampa", "La Repubblica", "MF/Milano Finanza" e "Italia Oggi", nei termini di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a 180 giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando l'Organo Amministrativo ne ravvisa l'opportunità.

#### **Articolo 9 – Intervento in Assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali siano stati depositati almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea, i certificati azionari presso la Cassa Sociale. I certificati depositati non possono essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

#### **Articolo 10 – Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze di legge.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dai Soci presenti.

Al Presidente dell'Assemblea spetta di accertare la regolarità degli atti di rappresentanza e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea, nonché il modo di votazione sui singoli argomenti.

Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ed assiste il Presidente nella stesura del verbale. In caso di assenza, il Segretario è nominato dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

#### **Articolo 11 – Organo Amministrativo**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato da 3 a 7 componenti, secondo determinazione dell'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi secondo le deliberazioni dell'Assemblea che li nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un Presidente.

Il Consiglio può eleggere inoltre un Vice Presidente e nominare uno o più Amministratori Delegati.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

I casi di decadenza e di sostituzione sono regolati dalla legge. Peraltro qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori di nomina Assembleare, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori non sono vincolati

dal divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.

#### **Articolo 12 - Convocazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società od altrove, in Italia o all'estero, di regola almeno semestralmente, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente o di un Amministratore delegato - in ipotesi di assenza o impedimento del Presidente -, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più dei suoi componenti, da farsi mediante avviso spedito con lettera raccomandata (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica) a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, ovvero la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto siano informati della riunione; ciascuno degli intervenuti, tuttavia, può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 13 – Presidenza e tenuta del Consiglio**

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In sua assenza dal Vice Presidente oppure, in assenza anche di questi, dall'Amministratore delegato più anziano di età presente, se nominati; in mancanza o in caso di rinuncia, dall'Amministratore designato dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, visionare e trasmettere documentazione.

Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo ove si trova il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario.

Nel corso delle riunioni gli Amministratori cui sono stati delegati poteri devono riferire con periodicità almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle società controllate e ciascun Amministratore deve riferire ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, esamina i piani strategici, industriali e finanziari e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

#### **Articolo 14 – Poteri dell'Organo Amministrativo**

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza limitazione di sorta, escluse soltanto le deliberazioni che, per legge, sono in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

All'Organo Amministrativo è inoltre attribuita la competenza a deliberare:

- la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

- l'indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre a quelli già indicati dallo Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del Capitale Sociale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

#### **Articolo 15 – Firma, rappresentanza e compensi**

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente nonché, nell'ambito dei poteri loro conferiti, a ciascun Amministratore Delegato, se nominato.

Per quanto concerne i compensi ai componenti dell'Organo Amministrativo e la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari funzioni, si fa riferimento al disposto dell'art. 2389 C.C.

L'Assemblea, in alternativa alle altre modalità previste dalla Legge, può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio potrà, di conseguenza, stabilire compensi differenziati anche per ciascun Consigliere purché il totale rientri nella somma complessiva attribuitagli dall'Assemblea.

#### **Articolo 16 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti nominati dall'Assemblea a norma di legge.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

La retribuzione per i sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea che nominerà anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale o, se assente, il sindaco più anziano di età.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

#### **Articolo 17 – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

Ricorrendone le condizioni, salvo diversa deliberazione Assembleare, la revisione legale dei conti viene svolta dal Collegio Sindacale.

#### **Articolo 18 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 19 – Ripartizione degli utili**

Gli utili netti, risultanti dal bilancio della Società sono destinati come segue:

a) una quota pari al 5% (cinque per cento), è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale;

b) l'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sulla destinazione degli utili residui dopo l'accantonamento a riserva legale.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

L'Organo Amministrativo, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, se ammessi dalla legge.

#### **Articolo 20 – Recesso**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 21– Scioglimento**

La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

#### **Articolo 22 – Comunicazioni**

Ferme restando le modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci previste dall'Articolo 8 del presente Statuto, si intenderanno valide le comunicazioni della Società a ciascuno dei propri soci se effettuate (i) individualmente al domicilio risultante dal libro soci, ovvero, in alternativa ed a discrezione della Società, (ii) mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e/o su uno o più dei quotidiani indicati nell'Articolo 8 del presente Statuto e/o sul sito internet della Società stessa.

#### **Articolo 23 – Norme di rinvio e finali**

L'intestazione degli articoli ha mero scopo di ausilio e non deve essere utilizzata a fini interpretativi.

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

f) Claudio Bondardo

f) Cinzia Arnaboldi

f) Francesco Guasti



Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano I in data 16/10/2019 al n. 33309 Serie IT.